



Disposizioni ai fini dell'applicazione della normativa sul limite retributivo di cui all'art. 23-ter del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 ed all'art. 13 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

1. QUADRO NORMATIVO

L'art. 23-ter del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica ha demandato ad un DPCM il compito di definire il trattamento economico massimo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, stabilendo come parametro di riferimento il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPCM 23 marzo 2012 "*Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali*", che ha confermato il suddetto parametro di riferimento. Il Dipartimento della Funzione pubblica, in data 3 febbraio 2014, ha comunicato che per l'anno 2013 il trattamento del Primo Presidente della Corte di Cassazione è pari ad euro 311.658,53.

L'art. 1 comma 471 della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2014, tali disposizioni a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 (e quindi anche con le regioni).

Ai sensi dell'art. 1 comma 472 della Legge di stabilità 2014 sono inoltre soggetti al limite anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle PA.

L'art. 13 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ha abbassato tale livello remunerativo massimo fissandolo, con decorrenza 1° maggio 2014, in euro **240.000,00 annui, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.**

Vanno considerati nel calcolo del raggiungimento del limite anche eventuali trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche (rimanendo esclusi solo i trattamenti erogati da forme di previdenza complementare e integrativa). Nella definizione di trattamento pensionistico sono compresi anche i vitalizi, quali quelli derivanti da funzioni pubbliche elettive.

Il D.L. n. 66/2014, come convertito, ha esteso l'ambito di applicazione del citato art. 23-ter nel modo seguente:

- è previsto che siano computate in modo cumulativo anche le somme comunque erogate all'interessato in ragione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con **enti pubblici economici** (oltre che con le PA di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e con le autorità amministrative indipendenti), nonché le somme comunque erogate agli interessati a carico **di società partecipate in via diretta o indiretta dalle amministrazioni pubbliche;**
- è inoltre stata stralciata la previsione della Legge di stabilità 2014 (art. 1 comma 473) che escludeva dal calcolo del tetto retributivo i **compensi percepiti per prestazioni occasionali**, che sono quindi **ricompresi** ora nel cumulo.

2. INDICAZIONI APPLICATIVE PER IL PERSONALE DIPENDENTE

L'applicazione della norma richiede la necessaria collaborazione del personale dipendente.

I dipendenti che, in aggiunta al trattamento economico erogato dalla Regione, sono destinatari di **compensi per incarichi o consulenze erogati da Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici economici, autorità amministrative indipendenti, enti o organismi pubblici, società partecipate in via diretta o indiretta da Pubbliche Amministrazioni, sono tenuti a presentare alla Sezione Risorse Umane entro il 30 novembre di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio** - ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445/2000 - secondo il **modello allegato**.

Ciò, al fine di consentire all'Amministrazione regionale il monitoraggio ed il controllo in ordine ad un eventuale superamento del tetto retributivo fissato dalla legge statale.

Il dipendente, **entro il 30/6 dell'anno successivo, è tenuto ad integrare la dichiarazione** per nuovi compensi, o a **rettificare la stessa** qualora i compensi effettivamente percepiti risultino difformi da quelli dichiarati.

La comunicazione deve esser resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445/2000, sulla base del **modello allegato**.

Il modello sarà, in ogni caso, reso disponibile all'interno del sito il **Personale...inForma** unitamente alla normativa ed alle presenti disposizioni.

Per ogni incarico dovranno essere indicati:

- a) l'amministrazione conferente;
- b) la tipologia dell'incarico;
- c) la data di conferimento dell'incarico e la data di fine incarico;
- d) l'importo del compenso di competenza dell'anno di presentazione della dichiarazione;
- e) l'importo di competenza degli anni successivi.

Al fine della verifica del raggiungimento del limite, l'amministrazione opererà **secondo il criterio di competenza**, verificando quanto dovuto al dipendente complessivamente in ragione d'anno sia a titolo di trattamento per rapporto di lavoro subordinato, sia a titolo di corrispettivo per incarichi e consulenze.

A tal fine si considererà di competenza dell'anno in cui viene erogato la parte di trattamento accessorio che, di norma, viene corrisposta nell'anno successivo a seguito di verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'anno precedente.

Nel caso di **incarichi di durata pluriennale** dovrà essere indicato il compenso di competenza dell'anno di presentazione della dichiarazione e la somma dei compensi di competenza degli anni successivi, anche se l'effettivo pagamento avverrà al termine dell'incarico.

Per i trattamenti pensionistici, invece, l'amministrazione opererà secondo il criterio di cassa.

Con riferimento agli incarichi di collaudo, infine, analogamente e ad integrazione di quanto già previsto dalle vigenti circolari in materia con riferimento al superamento del limite di cui all'art. 8, comma 1, dell'Allegato A alla DGR n. 1256 del 3 luglio 2012 (*Disciplina delle attività extra-impiego e dell'omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti della Regione Veneto facenti capo a strutture della Giunta regionale*), la misura dei compensi dovrà essere determinata sulla base di quanto riscosso, secondo un criterio di cassa.

L'amministrazione effettuerà i dovuti **controlli** sulle dichiarazioni in base a quanto previsto dall'art. 71 del DPR n. 445/2000.

Qualora dalla comunicazione degli interessati o dai controlli successivi emerga l'avvenuto superamento del limite nell'anno considerato, l'amministrazione, previa comunicazione all'interessato, si attiverà per la **riduzione del trattamento economico attraverso compensazione nel corso dell'anno successivo** rispetto a quello considerato, coordinandosi con le altre amministrazioni coinvolte. La riduzione sarà operata secondo il seguente ordine:

- sugli emolumenti dovuti a titolo di incarichi ulteriori o consulenze;
- in subordine, sul trattamento accessorio variabile (es. retribuzione di risultato);
- in ulteriore subordine sul trattamento accessorio continuativo (es. retribuzione di posizione);
- in ultima istanza sul trattamento fondamentale.

Qualora al superamento del limite concorrano trattamenti pensionistici la riduzione sarà operata dall'amministrazione che eroga il trattamento economico e non da quella che gestisce il trattamento previdenziale.

Le risorse derivanti dall'applicazione delle riduzioni restano acquisite nel bilancio regionale.

Quanto infine alla **decorrenza**, alla luce di quanto affermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare n. 3/2014 del 18.3.2014, deve ritenersi che il limite retributivo sia vigente, anche in Regione, a decorrere dal 1° gennaio, e che dal 1° maggio esso sia stato abbassato.

In altri termini, **per l'anno 2014** vige un **regime transitorio**, in quanto, ai fini della verifica dell'eventuale superamento del limite retributivo stabilito dalla normativa statale, bisognerà applicare pro rata:

- il limite di 311.658,53 euro annui per i primi 4 mesi dell'anno (periodo 1° gennaio 2014 - 30 aprile 2014), per un importo pari a 103.886,17;
- il limite di 240.000,00 annui per i successivi 8 mesi (periodo 1° maggio 2014 - 31 dicembre 2014), per un importo pari a 160.000,00 euro.

Poiché, secondo quanto sopra specificato (in conformità alle indicazioni operative del Dipartimento della funzione pubblica), ai fini del controllo in ordine all'eventuale superamento del tetto retributivo l'amministrazione dovrà applicare di norma un criterio di competenza, verificando quanto dovuto al dipendente complessivamente in ragione d'anno, è da ritenersi che complessivamente per l'anno 2014 il limite retributivo sia da considerarsi di **263.886,17 euro**, cifra derivante dalla somma tra l'importo di euro 103.886,17 (limite teorico per i primi 4 mesi), e l'importo di euro 160.000,00 (limite teorico per gli 8 mesi successivi).

Per ogni altro aspetto non trattato dalle presenti disposizioni, si farà riferimento alla Circolare n. 3/2014 del Dipartimento della funzione pubblica a firma del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

